

ACCORDO MULTILATERALE M268
in accordo alla sezione 1.5.1 ADR
sul trasporto di imballaggi, di scarto, vuoti, non ripuliti (UN 3509)
TRADUZIONE NON UFFICIALE

1. In deroga alle disposizioni del capitolo 2.1, delle sezioni 2.2.9, 3.2.1, 7.3.2, e 7.3.3, della sottosezione 4.1.1.11, e del paragrafo 5.4.1.1.1 dell'ADR, ed in accordo alla nuova disposizione speciale 663 adottata dalla Riunione comune del comitato degli esperti del RID e dal gruppo di lavoro sul Trasporto di Merci Pericolose nella sua sessione dell'autunno 2013, gli imballaggi vuoti non ripuliti di scarto possono essere classificati nella rubrica UN 3509 qualora siano conformi al paragrafo a) seguente, e possono quindi essere trasportati secondo le disposizioni del seguente paragrafo b):

a) Gli imballaggi vuoti, non ripuliti, i grandi imballaggi o i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), o parti di questi, trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali ma non al fine del loro ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria, ricostruzione o riutilizzo, e che sono stati svuotati in modo tale che quando sono avviati al trasporto sono presenti solo residui di merci pericolose aderenti alle parti degli imballaggi, possono essere assegnati al numero ONU 3509 "IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI"

Queste merci sono assegnate alla Classe 9, numero di identificazione del pericolo 90 e categoria di trasporto 4 (codice di restrizione gallerie E).

I residui presenti nelle merci classificate con il numero UN 3509 devono essere esclusivamente di sostanze delle Classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9. In più queste non devono essere:

- Materie assegnate al gruppo di imballaggio I o cui è stato assegnato "0" nella colonna (7a) della tabella A del Capitolo 3.2, o;
- Materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della Classe 3 o 4.1, o
- Materie classificate come materie autoreattive della Classe 4.1, o
- Materie che presentano un rischio di radioattività, o
- Asbesto (ONU 2212 e ONU 2590), policlorodifenili (ONU 2315 e ONU 3432) difenili polialogenati o terfenili polialogenati (ONU 3151 e ONU 3152).

b) Disposizioni di carico:

IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI, sporchi di residui che presentano un rischio principale o un rischio sussidiario della Classe 5.1, non devono essere imballati insieme con altri IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI, o caricati insieme con altri IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI nello stesso container, veicolo o container per il trasporto alla rinfusa.

Nel sito di carico dovranno essere messe in opera procedure documentate di cernita per assicurare la conformità alle prescrizioni previste per questa rubrica.

Disposizioni concernenti l'uso di imballaggi:

Gli imballaggi autorizzati per il trasporto delle merci pericolose del n. ONU 3509 sono gli imballaggi, gli IBC o i grandi imballaggi che soddisfano rispettivamente le istruzioni di imballaggio P003 per gli imballaggi, IBC 08 per gli IBC, o LP2 per i grandi imballaggi. Inoltre si applicano le seguenti disposizioni:

- Non è richiesto che gli imballaggi, gli IBC, o i grandi imballaggi soddisfino le prescrizioni del 4.1.1.3
- Dovranno essere utilizzati imballaggi, IBC, o grandi imballaggi conformi rispettivamente ai requisiti del 6.1.4, 6.5.5 o 6.6.4 realizzati a tenuta stagna o dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno e resistenti alla perforazione
- Quando i residui contenuti sono esclusivamente solidi che non possono liquefarsi alle temperature che possono essere incontrate durante il trasporto, possono essere utilizzati imballaggi, IBC, o grandi imballaggi flessibili. Qualora siano presenti residui liquidi, dovranno essere utilizzati imballaggi rigidi, IBC o grandi imballaggi dotati di mezzi di contenimento (ad esempio materiale assorbente);
- Prima di essere riempiti e presentati al trasporto, ogni imballaggio, IBC o grande imballaggio dovrà essere controllato per assicurare che sia privo di corrosione, contaminazione o altri danni. Ogni imballaggio, IBC o grande imballaggio che mostra segni di indebolimento non deve più essere utilizzato (piccole ammaccature o graffi non sono considerati come cause di indebolimento degli imballaggi, IBC o grandi imballaggi);
- Gli imballaggi, IBC o i grandi imballaggi destinati al trasporto di IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI con residui della Classe 5.1, dovranno essere costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o qualsiasi altro materiale combustibile.

Disposizioni concernenti il trasporto alla rinfusa

Il trasporto alla rinfusa delle materie del numero ONU 3509 è autorizzato:

- Sia in contenitori chiusi per trasporto alla rinfusa (codice BK2)
- Sia in veicoli telonati o contenitori chiusi (codici VC2 + AP10 che entreranno in vigore dal 1° Gennaio 2015)

che sono a tenuta o che sono dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno resistenti alla perforazione e che sono dotati di mezzi per il contenimento di qualsiasi liquido libero che possa sfuggire durante il trasporto, ad esempio del materiale assorbente.

Inoltre, quando IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI con residui che

presentano un rischio principale o un rischio sussidiario della Classe 5.1, sono trasportati in containers, veicoli o container per il trasporto alla rinfusa, questi containers, veicoli o container per il trasporto alla rinfusa devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o qualsiasi altro materiale combustibile.

Disposizioni inerenti la documentazione:

La designazione ufficiale di trasporto specificata al paragrafo 5.4.1.1.1 (b) deve essere completata con le parole “(CON RESIDUI DI [. ...]) seguite dalla/e Classe/i e dai rischio/rischi sussidiario/i corrispondenti ai residui secondo l’ordine di numerazione della Classe. Inoltre non si applica il 5.4.1.1.1 (f).

Esempio: IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI che hanno contenuto merci della Classe 4.1 imballati insieme ad IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI che hanno contenuto merci della Classe 3 con rischio sussidiario della Classe 6.1 dovranno essere descritti nel documento di trasporto come: “UN 3509 IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1)

2. Si applicano tutte le altre disposizioni dell’ADR
3. Oltre alle indicazioni previste nell’ADR e nel presente accordo, lo speditore dovrà inserire nel documento di trasporto:
“Trasporto in conformità alle disposizioni della sezione 1.5.1 ADR (M268)”
4. Questo accordo sarà valido fino al 31 Dicembre 2014 per il trasporto tra i paesi aderenti all’ADR che hanno firmato questo accordo. Se sarà revocato prima della scadenza da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla data sopra citata solo per i trasporti sul territorio dei paesi aderenti all’ADR che hanno firmato, ma non revocato questo accordo.

Fatto in Parigi il 3 Dicembre 2013